

Congregazione Araldica Capitolina del 17 gennaio 1854

Anno ab Urbe condita MMDCVI
recuperatae salutis vero 1854
die 17 Januarii
habita fuit Congregatio in
Capitolio

su concessione dell'Archivio Storico Capitolino
Proprietario del documento
autorizzazione del 3 marzo 2014: titolo 16 – classe 615 – fascicolo 2
rif. QD 6243/2014

È proibita la riproduzione e l'utilizzazione di questo documento senza l'autorizzazione
dell'Archivio Storico Capitolino

68
domicilio, ne di popoli
Odenza nello Stato, ma
nella quale bestia aver
prestato segnalati ser-
vigi alla patria.

Girolamo Sacchetti Sciba

69
Anno ab Urbe condita MMDCVI

Recuperatae salutis vero 1854

Die 17 Januarii

Habita fuit Congregatio in
Capitolio

Per gli opportuni inviti e la Distribuzione
Di apposito Rapporto Del Nobile Sciba Senatus in
relativi allegati, al messo giunto in punto si sono
riuniti in una delle sale Del palazzo Senatorio
Le LL. & C. i nobili signori Conservatori
Cav. D. Vincenzo Colonna ^{ff. ni} D. Senatore
Marchese Gio. Balta Guglielmi
Principe D. Antonio Santarone, non che ^{ff. ni}
Signori

Marchese Ottavio Lauro Del Bufalo
Cav. Ferdinando De Furque Quintile } Squallinatori
Conte Carlo Cardelli
March. Girolamo Sacchetti Sciba Senatus
con l'assistenza Del Pro Sciba Gio. Lorenzo Alibrandi
essendo assistiti
L. E. ^{ff. ni} D. March. Antonio Borghese Conservat.

sig. ~~ABATE~~ ^{De' signori} ~~Saluzzi~~ ^{Saluzzi} Squittinatori
 Aperta la seduta ~~secondo~~ ⁱⁿ ~~un~~ ^{un} ~~momento~~
 Si è osservato in primo luogo che il numero di signori
 ai Conservatori e Squittinatori intervenuti all'
 adunanza senza lo scriva sarebbe pari: a senso
 pario Del Disposto nel § 3 Del Chirografo Sovrano
 2. maggio 1853 la Congregazione ha dichiarato che
 esso scriva prendere parte nelle risoluzioni con
 voto Deliberativo.

Data in seguito lettura Del rapporto Distribu-
 to, e fatto riflesso esser debito della Congregazio-
 ne di iscrivere a termini del § 1 Del suddennato
 Chirografo nell' albo Della Nobiltà Romana
 tutte quelle famiglie principesche o Ducale ora
 esistenti, nelle quali verificansi gli estremi in
 detta legge espressi, e che già anteriormente non
 lo fossero state.

Letta la nota di esse famiglie.
 Considerato che quantunque i sigg. Principe
 Spada, e Duca Strozzi non dimorano costantemente
 in Roma, pure vi ritengono una estesa am-
 ministrazione, vi possiedono un pingue patrimo-
 nio, vi hanno un grandioso palazzo nel quale

è sempre riservato un appartamento libero per
 loro uso, cosicchè ragionevolmente non può adesi-
 negarsi l'estremo Del Domicilio in questa capi-
 tale.

Ascoltate le riflessioni Dello Squittinatore
 sig. ^{fav.} Desingue, il quale appellando alle
 antiche consuetudini Capitoline porta opinio-
 ne che debba iscriversi fra' nobili anche il sig.
 Duca Di Castelventuro D. Carlo Barberini amor-
 che non notato nel Distribuito elenco, capo però
 di separata famiglia quantunque diversa
 Dalla primogeniale Barberini.

Si è sottoposto a decidersi il quesito
 Se gl' individui e loro famiglie indicate nel pre-
 sentato elenco, e che qui in appresso si specifiche-
 ranno, comprensivamente a quello Del Duca
 Di Castelventuro D. Carlo Barberini debbano iscri-
 verli nell' albo Capitolino Della Nobiltà Ro-
 mana?

Passato il bussolo, attenendosi di Dare il suo
 suffragio il sig. Principe Sant'Arce, si ebbero tutte
 volte per l'affermativo parere, cosicchè ad una
 unanimità furono dichiarati nobili Romani

Signori

1. Principe D. Camillo Alibrandini
2. Duca D. Marco Attems
3. Principe D. Clemente Atteri
4. Principe D. Enrico Barberini
5. Duca D. Feltrino D'Este Barberini
6. Principe D. Giuseppe Bonaparte
7. Principe D. Antonio Boncompagni Ludovisi
8. Duca D. David Bonelli
9. Principe D. Maria Antonio Borghese
10. Duca D. Michelangelo Fustani
11. Duca D. Lorenzo Fusconi
12. Principe D. Agostino Ghigi
13. Principe D. Gio: Andrea Colonna Di Salerno
14. Principe D. Massio Colonna Di Sciarra
15. Principe D. Commano Fortini
16. Principe D. Filippo Andrea Doria
17. Duca D. Giulio Lante
18. Principe D. Baldassarre Ludovisi Boncompagni
19. Principe D. Luigi Desiderio D'Appollonia
20. Principe D. Luiso Odescalchi
21. Principe D. Domenico Orsini
22. Duca D. Marco Ottoboni

23. Principe D. Francesco Pallavicini
24. Principe D. Giulio Cesare Nostigliesi
25. Principe D. Giovanni Nostigliesi
26. Duca D. Sulpizio Salviati
27. Principe D. Antonino Santarosa
28. Duca D. Ferdinando Strozzi

Domandati per disposizione della legge
 Costituzione della Sa. Mo: D. Benedetto XIV Di 6.
 gennaio 1766, che comincia „Urbem Romam„
 trasmettere a tutti i nuovi iscritti alla nobiltà
 un Diploma, del quale la stessa Costituzione
 somministra la formola: osservato che per il so-
 pravvenuto ordine di cose si rende inevitabile
 qualunque cambiamento, si è domandato
 se la formola dei Diplomi da rilasciarsi
 ai nuovi iscritti debba essere strettamente
 quella indicata nella Costituzione „Urbem
Romam„ oppure abbia a soffrire delle mo-
 difiçazioni?

Considerato che con il nota-proprio 1. Otte-
 bre 1847, e colla legge 25 gennaio 1851 la rappre-
 sentanza della città di Roma, e la sua Mo-
 gistratura hanno ricevuto vari e sostanziali

cambiamenti. Fatto riflesso che anche in specie la
formazione della congregazione Araldica ha subito
delle variazioni in sequela del fullo dato l'irogra-
fo 2 maggio p.p.to.

L'adunanza ad unanimita ha dichiarato che
ne futuri Diplomi dopo il venerato nome del Pon-
tefic Regnante in luogo della intestazione conservato-
ratorij camerae Urbis, si sostituisca „Se-
nator. & conservatores Nobily Almae Urbis, e che
non debba in essi Diplomi averci piu' ra-
gione dei Sindaci della già camera Capitolina
ora soppressi.

Nello stesso modo e per questa unica volta nel
nominarsi i squittinatori dovrà sopprimersi l'
espressione „ sortito electis „ per essersi a questo
Poi § 3 Del più volte nominato (sirografo gli
attuali fatti senza una tale formalità come
unici consiglieri scrivetti del detto mobile,
che ora si vedono in consiglio

Verificandosi che diversi signori Principi
o Duichi non compresi nel quacumque elenco
fatta pria dell'elevazione a quel grado già
iscritti nell'albo della Nobiltà Romana

e che solo per le in allora vigenti consuetudini non go-
dessero né allora potessero agli uffizj riservati a quel
ceto dalla Costituzione „ urbem Romam „ mentre non
si dubito punto che ora dovessero nuovamente for-
mar parte del ceto stesso della Nobiltà anche in
quanto alle cariche ed onorificenze civili, nat-
que solo il dubbio se dovessero loro nuovamente spe-
dersi un Diploma di ammissione

Costando quindi che gli immuniati estromi si veri-
fiano nei signori

- Duca D. Caffarelli
- Principe D. Celino Conti
- Duca D. Minicchio Graziosi
- Duca D. Massimo Costonia
- Principe D. Alessandro Costonia

La congregazione ha ad unanimita dichiarato che
non dovrà agli immuniati individui spedirsi nuovo
Diploma, ma solo loro partecipare che per la sopra-
venenza delle nuove leggi, e per le disposizioni
contenute nel (sirografo del 2 maggio p.p.to
nuovamente e per tutti gli effetti ritornano a go-
dere e fruire di quegli uffizj ed onorificenze che
dalle leggi attuali sono riservati alla Nobiltà Roma-

Dubitandosi se per le nuove ammissioni dovessero pigliarsi gli emolumenti che si ritraevano già secondo le antiche consuetudini in simili circostanze, venne interrogata la congregazione.

Se nelle straordinarie ammissioni che si verificano a termini del § 1. del ripetuto (pirografo) debbano esigersi dai nuovi aderenti gli emolumenti ed il rimborso delle spese già consuete, come nell'antica nota approvata dal Magistrato Romano?

La congregazione, considerando che le presentazioni si effettuano in officio e non ad istanza delle parti, e che non sono che la conseguenza di Sovrane Disposizioni e non il risultato di un processo ordinario, previo l'esperimento dello squittinio segreto, con tutti sette i voti unanimi ha dichiarato che tanto gli atti di ammissioni come la spedizione di rispettivi Diplomi di quali trattasi dovranno aver luogo senza il benchè minimo pagamento sia di profina, sia di regalia, sia ancora di rimborso di spese.

Avvertendosi poi che per alcune delle indicate operazioni si richiede l'indispensabile impiego di una qualche somma, così la congregazione opinò

che ciò debba essere a carico dell'erario comunale, in seguito di che interessa la gentilezza di S.^a E.^a il sig. Conservatore fra D. Vincenzo Polsona ff. di Senatore a volere interpellare ed ottenere a tal uopo la necessaria annuenza dell'intera Magistratura.

Voto essendo del più volte suenunciato pirografo Pontefice che oltre le iscrizioni delle Famiglie Principesche e Ducale nell'Ulivo dei Nobili Capitalini si completi possibilmente il numero delle sessanta famiglie iscritte istituite nella sopra indicata Costituzione Benedettina, Urbum Romanum.

Stando infatti che le sei, cioè
Braschi ex Sole Mauro.

Del Drago ex Urbano
Gabrielli ex Angelio

Massimo ex Camillo

Massimo ex Francesco

Spada ex Clemente

fosser già comprese in quel numero, e che perciò rimane meglio di esse possa tornare a farne parte per tutti gli effetti. Previo l'esperimento dello squittinio segreto, e con tutti i sette voti unanimi la congregazione ha dichiarato che le sei sopraccennate fami-

73
ghe dovranno nuovamente far parte delle sessanta
cognome, e che dovranno indicarsi nei relativi ruoli
con il nome proprio del capo attuale di ciascuna
di esse, ritornando ad essere collocate nello stesso luo-
go, ove già lo erano pria della loro elevazione al
Principato.

Riflettendo poi che alla famiglia Braschi, a
senso delle disposizioni contenute nella Costitu-
zione „*Urhem Romanam*„ era già stata surrogata la
famiglia Savorelli ex Nublas, ed alla famiglia
Gabrielli ex Angelo la compagnia Marefoschi.

La congregazione ad unanimità ordina che
la famiglia Compagnoni Marefoschi sia surrogata,
piuttosto che alla famiglia Gabrielli ex Angelo, all'
altra Gabrielli ex Antonio estinta, e che alla fa-
miglia Savorelli ex Nublas sarà accordata altra
sede allorchè si verificcherà che la medesima non
sia estinta come aluno vede, e verrà in questo
caso surrogata alla famiglia Casali ex Alessan-
dro unica dell'estinta, che va ad essere non sot-
tintata esignata nell'elenco a stampa al N. 17.

Prosequendo l'adunanza nell'esecuzione del Chi-
rografo Pontificio 2 maggio, e volendosi portare per
s. s. m. 1758

12
stabilmente a numero le LX famiglie cospicue ora già tanto
decurtate per l'estinzione di moltissime di esse, è stato
proposto a decidersi.

Se ad ulteriormente completare il numero delle fami-
glie Patrie cospicue debbano inserirsi in esse quelle
tra le principali o Duali teste ammesse alla nobil-
tà Romana, e che ebbero nel loro seno uno o più Pontifici.

La congregazione visto l'elenco delle suddette fa-
miglie nelle quali verificarsi tale estinzione, portando la
sua attenzione a che il metodo proposto è sicuro. Da ogni
personale riguardo e relazione, e che le famiglie indi-
cate oltre avere in qualche modo già partecipato della
Sovranità vantano tutte nobiltà vetusta, antico splen-
dore, e copia di ricchezze.

Preso il solito esperimento di squettonio segreto ad
unanimità ha dichiarato che le infradette famiglie do-
bano essere annoverate nel modo che verrà qui appresso
inducato nell'elenco delle sessanta cospicue, sostituendo

come vuole la Costituzione „*Urhem Romanam*„

1. - Adobrandini ex famiglia in luogo dell'estinta famiglia de
colomun'gia' sostituita all'altra Orselli ex Cyberio in
f. di Senato consulto del 6 maggio 1758, ed inducuto nell'
elenco della Costituzione al numero 3.
2. - Berguse ex Mario Antonio in luogo della famiglia Falconieri

3. Altieri ex Clemente in luogo della famiglia Bussi ex Racineyro estinta con il passaggio nel numero de più del pad' Gio. Batta Bussi ed iscritta nell'elenco della sostituzione al N° 26.
4. Barberini ex Enrico in luogo della famiglia Cavalieri ex Bemileo, cui succeduto era l'altro Laval della Frangna ex Clemente in forza di S. C. del 15 gennaio 1834, e registrata nell'elenco primitivo al N° 18.
5. Boncompagni Ludovisi ex Antonio in luogo della famiglia Chigi Montoro ex Joanne ora estinta ed annotata nel primo elenco al N° 22.
6. Caetani ex Michaele Angelo in luogo della famiglia Grassi ex Marco Antonio ed annotata nel primo elenco al N° 32.
7. Chigi ex Augustino in luogo dell'estinta Moanaranni ex Josepho notata nel primo elenco al N° 33.
8. Colonna Di Palliano ex Joanne Andrea in sostituzione della Moignanelli ex Jacobo, ed iscritta nel primo elenco al N° 38.
9. Colonna Di Licara ex Neapheo in luogo della famiglia Molara ex Laurentio notata nel primo elenco al N° 39.
10. Corsini ex Thoma in sostituzione della famiglia

- Nario ex Patricia notata in primo elenco al N° 42.
11. Doria Pamphily ex Philippo Andrea in luogo della famiglia Origo ex Vincentio, e notata in primo elenco al N° 44.
12. Ludovisi Boncompagni ex Balthazare in luogo della famiglia Orsini ex Benedetto ed iscritta nel primo elenco al N° 45.
13. Odesalichi ex Livio in luogo della famiglia Ottieri ex Leotario, cui era già sostituita in forza di S. C. del 2 marzo 1789 la famiglia Sinibaldi, e ora estinta, e notata in elenco al N° 46.
14. Orsini ex Dominico in luogo della famiglia Petroni ora estinta, e notata nel primo elenco al N° 49.
15. Ottoboni ex Marco in luogo della famiglia Oraggi ex Thoma, estinta ed annotata in elenco primitivo al N° 50.
16. Postiglioni ex Julio Cesare in luogo della famiglia Ursatipi ex Hieronymo, cui in forza di S. C. del 13 giugno 1820 era stata perogata la Nobile Papazzurri già Savorelli ex Joanne Antonio, e ora estinta, ed designata in elenco della sostituzione al N° 58.
- Quantunque con ciò possa dirsi esaurito il volume del Pontificio furografo anche in quanto al

52
completamento delle LX famiglie iscritte, potendosi
Dubitare dall'onde che una soltanto ne vachi se estinta
fosse, come generalmente si suppone la Savorelli in Nubola,
pure si è proposto il quesito

Se a portare a numero completo le sessanta famiglie
iscritte debba fin da oggi o quale a tale oggetto presceglierà
Sua Eccellenza il sig. D. Vincenzo Solonna ha fatto ri-
flettere che quante volte si facesse fin da oggi passare all'
elezione d'altro iscritto meglio non potrebbe farsi la
vista che sulla Pubbola Santarone, nella quale e per
il suo antuo splendore e per la sua vetusta Nobiltà
nella sicuramente manca per ottenere una tale onori-
ficenza, ed il di lui capo sede oggi fra i conservatori
del titolo Nobile, circostanza che non verificasi in alcun
altra.

La congregazione mentre ha fatto il dovuto plauso
al pensiero del sig. conservatore Solonna, non ha la-
sciato di riflettere che fino a quando non Documenti au-
tentici non si provi l'estinzione della famiglia Savorelli
in Nubola non sembra convenientemente di provvedere ad altra
elezione che la sostituzione, rimette la decisione della
proprietà ad altra adunanza ed interessa il No-
bile Scriba a procurare notizie positive relativamente
alla

53
nominata famiglia Savorelli.

Dovendosi provvedere anche per i nuovi iscritti alla
spedizione dei Diplomi comandati dalla sostituzione
„liberis hominibus“ è stato posto a decidersi

Se anche riguardo ad essi debba osservarsi quanto
si è già stabilito di sopra in quanto agli iscritti alla sim-
plice Nobiltà per le variazioni nei Diplomi, come per
non pagamento di spese?

L'adunanza ad unanimità e per identità di ragio-
ne ha stabilito che si osservi nella spedizione dei Diplo-
mi per i iscritti quanto si ordinò per i semplici nobili
e nulla neppur da questi debba perdersi. Più ha
benanche ordinato che ferme rimanendo le sostituzioni
singole di ciascuna famiglia come sopra decretate possa
per quest' unica volta non farsi motto, come in uso
nei relativi Diplomi da spedirsi.

Inoltre ha dichiarato che alle sedici famiglie oggi
iscritte fra le sessanta un solo Diploma si spedisca,
quello cioè che è relativo a tale classe, e non l'altro
di ascensione alla semplice nobiltà.

Finalmente dovendosi provvedere ai diritti e rim-
borso di spese da percepirsi nelle future ammissioni
come ragione d'uso sembrano reclamare: si è proposto

a stabilirsi.

Se nelle future ammissioni alla Nobiltà, reintegrazione e passaggi a bovisville debbano percepirsi gli emolumenti e reintegro delle spese espresse nell'antica nota a stampa oppure essa debba subire qualche variazione?

Letta l'indicata nota.

Riflettendo che mentre si trova ragionevole e giusto che chiunque domandi una onorificenza si sottoponga ad una relativa spesa come portano gli usi generali di Roma non solo, ma di Europa tutta. Considerato d'altronde che a senso delle vigenti leggi l'ufficio della Magistratura Romana è mercedemente gratuito, e per ciò nulla sembra che debba percepirsi da essa anche all'oggetto proposto come hanno generosamente dichiarato tutt' i signori conservatori nobili presenti.

La congregazione ad unanimità invaria lo scriba senatus la proporre nella prima futura riunione un progetto di nota di spese nella quale vengano tolte le profine già attribuite alla Magistratura e ai Sindaci della Camera Capitolina ora soppressa ed a quelle sostituita una somma di scudi cinquanta da percepirsi dalla cassa del senato.

Non ordinato inoltre che nel progetto stesso ven-

gano ~~per~~ ^{per} ~~le~~ ^{le} ~~altre~~ ^{altre} variazioni che possono essere conseguenza di avvenuti cambiamenti, modificandola che tutti i casi diversi che potranno aver luogo in quanto alla Nobiltà, e non avendo alcun riguardo a ciò che è relativo alla città in materia non fuori di competenza di questa congregazione.

In egual modo ad unanimità la congregazione ha stabilito che a completare i registri esistenti della Nobiltà sia per semplice memoria nei medesimi annotata la Nobiltà avvertita dal consiglio in forza di special facoltà alla famiglia Antonelli.

Ha in ultimo luogo pregato S. E. il sig. cav. Felice di Senatore perché venga messo a disposizione dello scriba un amanuense della segreteria del comune per le suovvanti scritture.

Quibus habitis

V. Honor. Pro-tenore
Sig. Scritt. Prof. Felice Cav.
P. Antonio Cantavare

Girolamo Lucchetti Sec.
Aliberti Scr. Sen. C.